

Numero della Proposta

**283**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Giugno 1862.  
dal Ministro Dell' Estero.*

**OGGETTO**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**

200  
1

Signori

Graviss

Nell' esercizio d'una saggia libertà  
la Repubblica di S. Marino ha preceduto  
tutti i comuni d'Italia; e, più prudente  
ed anche più fortunata d'ogni altro, ha saputo  
conservare inviolato quel sacro deposito, a mal-  
grado delle guerre e delle invasioni che con tanta  
e sì rathosa frequenza travagliarono questa glo-  
riosa penisola.

La positura geografica di S. Marino  
rendea necessario a quei cittadini di attenermi  
per via d'auoidi riguardi e santaggi dagli Stati  
vicini: ed infatti ebbe in vari tempi concessioni  
dai Principi, e stipulate convenzioni colla Repub-  
blica Cisalpina e colla Repubblica Romana.

Il Governo del Re, richiesto dalla  
Repubblica di S. Marino di continuarla ed  
aumentarla, in proporzione dell' aumento della po-  
polazione, le agevolanze di cui finora ha goduto,  
e di regolare con opportune stipulazioni le rela-  
zioni commerciali e di buon vicinato, si fece una  
giusta premura di aderirvi; - onde il 26 di

3

Mauro ultimo scotto come segnata in questa  
città dai rispettivi Plenipotenziarii una conven-  
zione, a cui s'aggiunse il 25 dello stesso mese  
un protocollo dichiarativo, stati l'uno e l'altro  
ratificati da S. M. il 10 d'Aprile.

La Repubblica di S. Marino aveva  
domandato il libero transito per le merci, i  
generi e le derrate che dovea procurarsi  
dall'Estero. Trattandosi di un favore che non  
si vuol recitare ad uno stato amico, il governo  
di S. M. era disposto ad acconsentirvi: se  
non che il desiderio di non complicare le  
contabilità lo indusse ad preferre il sistema  
di restituire ai Samarinesi le tariffe di dogana  
che, secondo una media da appurarsi, sarebbero  
state annualmente, e come in linea provvisoria  
da loro pagate.

Ho pertanto l'onore di dare, in adempimento  
all'obbligo che mi corre, comunicazione  
alla Camera della Consuezione e del protocollo  
Sindacati.

Copia 900.

N° 283.

Convenzione conclusa colla  
Repubblica di San Marino <sup>relativa</sup> ~~intorno~~  
al territorio si amica e devota

comunicata alla Camera del Ministero  
represso Letari / Ferrandi /

Tratta del 26. giugno 1862.

Convenzione  
conclusa li 26 Marzo 1862  
tra S. M. il Re d'Italia

La Repubblica di S. Marino

e nel suo Protocollo in data 26. stesso mese

Scambio delle ratifiche a Torino, 4 Maggio 1862.



3

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute

Avendo veduto ed esaminato la Convenzione conclusa fra Noi e la Repubblica di San Marino e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Torino addì Ventidue del mese di marzo del corrente anno,

La quale Convenzione è del tenore seguente.

S. M. il Re d'Italia volendo dare una testimonianza della particolare sua propensione e benevolenza verso la Repubblica di San Marino ed annuire alle domande che Le furono rassegnate da quei Cittadini concedendo ad essi alcune facilitazioni per la provvista di merci e generi e la somministrazione dei Sali e del Tabacco, non che regolare le relazioni amichevoli tra di loro esistenti;

E la Repubblica dal canto suo, riconoscendo alla Maestà del Re d'Italia per tali graziose concessioni, desiderando vivamente di consolidare viemmeglio le relazioni di buon vicinato e

di amicizia e di togliere le cagioni che potrebbero dar luogo a reclamo fra i due Governi;

Hanno stabilito alcuni Capi d'accordo per mezzo di appositi plenipotenziarii, al qual fine si sono eletti:

Per parte di S. M. il Re d'Italia il Signor Comendatore Domenico Carutti di Cantogno, Ministro Residente d'Italia presso la Corte dei Paesi Bassi, Cavaliere di Gran Cordone e Commendatore di più Ordini;

E per parte della Repubblica di San Marino Sua Eccellenza il Conte Luigi Cibrario, Patrizio di S. Marino, Ministro di Stato e Senatore del Regno d'Italia, Cavaliere di Gran Cordone e Commendatore di più Ordini;

I quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri che furono riconosciuti regolari hanno concordato nelle seguenti stipulazioni:

1.

Le sentenze dei Tribunali del Regno d'Italia avranno esecuzione nella Repubblica di S. Marino e quelle dei Tribunali della Repubblica avranno esecuzione nel Regno d'Italia, senza che sia necessario alcun giudizio di deliberazione.

2.

Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nei Regii Stati, senza che sia necessario l'intervento

4-

dell'Autorità Giudiziaria.

3.

Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziarii fatti nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, si eseguiranno nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

4.

Gli inquisiti dalle Autorità giudiziarie del Regno d'Italia per crimini ivi commessi venendo arrestati nel territorio della Repubblica, si rinverranno dal Tribunale del luogo dell'arresto al Tribunale procedente a semplice richiesta.

Lo stesso avrà luogo per gli inquisiti dalle Autorità giudiziarie della Repubblica.

5.

Sono eccettuati dalla estradizione di cui nell'Articolo precedente i Cittadini attivi e quelli altri Cittadini che fossero domiciliati da un decennio nello Stato a cui si fa la domanda.

6.

La naturalizzazione posteriore al commesso reato non farà eccezione alla regola della convenuta consegna.

7.

I Tribunali dei due Stati s'intenderanno obbligati a prestare scambievolmente l'opera loro per tutti quelli atti che possono interessare la giustizia punitiva.



8.

Se il delinquente o il condannato sarà Cittadino dello Stato presso cui si è rifuggito dovrà essere punito dal suo proprio Governo secondo le leggi patrie ed il sistema di prove ivi vigente. A tale effetto dovranno gli Agenti dell'altro Governo comunicare gli atti del processo che si fosse formato e copia della sentenza se il reo sia già stato condannato.

Qualora poi si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità tra i sudditi di ambedue i Governi, si concerterà fra i due Governi, presa cognizione del fatto, la consegna dei rei al giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti ed esami necessari alla compiuta prova del medesimo e si restituiranno, poi, poi essi giudicati nello Stato cui appartengono.

9.

Venendo una delle parti contraenti a richiedere l'altra per la consegna d'individui non cittadini, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, per i quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o no tal consegna, avuta considerazione ai Concordati vigenti con altre Potenze ed alla qualità e circostanze del delitto.

10.

Il Governo che giusta i precedenti articoli sarà richiesto

della consegna d'un qualche condannato o delinquente non potrà fargli grazia nè concedergli salvo-condotto, od impunità, eccettuati quei salvo-condotti che si concedono per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali.

Bechero. Questi salvo-condotti però e quelli pure che fossero altrimenti conceduti agl'inquisiti dovranno esser ritirati e di nessun valore venendo i medesimi dall'altro Governo giustamente reclamati.

11.

Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli effetti che si troveranno presso gl'inquisiti o che saranno stati alienati se potranno rinvenirsi ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso, come pure le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna degl'inquisiti, corrispondendo per questo la sola mercede della scrittura.

12.

Reitrovandosi presso degl'inquisiti effetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto dovranno loro restituirsi senza veruna spesa dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del delitto.

13.

Le spese pel mantenimento degl'inquisiti dal momento del loro arresto sino a quello della consegna saranno a carico del Governo richiedente.

14.

Tutti i militi si di fanteria che di cavalleria, artiglieria, treno e di qualunque altro corpo delle truppe, si di terra che di mare di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di S. Marino, i quali disertando dal servizio del governo cui appartengono, si rifuggiasero negli Stati dell'altro, dovranno essere immediatamente arrestati anche senza speciale richiesta e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avranno seco loro asportata nella discrezione.)

15.

Non avrà luogo per altro la consegna di quei disertori che fuggendo s'interiscono allivvi dello Stato in cui si sono rifugiati.

16.

Tutte le autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione ed di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra parte contraente e sieno immediatamente arrestati.)

17.

Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi domini.

18.

Ogni individuo d'un governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare sarà castigato con due mesi di arresto ed una multa di lire cinquanta italiane senza pregiudizio di quell'aumento di pena cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto.

Similmente quelli che daranno scientemente ricetto ad un disertore incorreranno la pena di un mese di carcere, ed in tempo di guerra quell'altra più grave che le circostanze del delitto possono meritare.

19.

Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiarii, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti dovunque trovati saranno sempre considerati come cose rubate, e restituite al corpo a cui apparterrà il disertore.

I trasgressori di quest'articolo saranno inoltre puniti con una multa di cento lire italiane, quando per la qualità degli effetti rubati o altrimenti, sia dimostrato che fosse loro nota la provenienza degli effetti stessi.

20.

Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare ed a quelli che in qualunque modo sono costretti a prestare allo Stato un servizio personale,

in quali per sottrarsi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra parte contraente.

21.

I beni di mano morta, cioè Istituti religiosi, Parrocchie, Confraternite, Congregazioni e Corporazioni s'intendono appartenere a quello dei due Stati nel quale essi Istituti e Congregazioni si trovano eretti.)

22.

S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

23.

I prodotti, generi, bestiame, manifatture e merci d'uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvo soltanto i generi di privativa dei due Governi.)

24.

Le monete che la Repubblica di S. Marino credesse col tempo di dover coniare potranno aver corso nel Regno d'Italia, purchè sieno ragguagliate al sistema decimale e abbiano lo stesso titolo e peso di quelle Regie.)

25.

Invece del dritto del libero transito invocato dalla Repubblica di S. Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di

254  
7-

abbonare alla Repubblica di S. Marino una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno e proporzionata al numero degli abitanti di S. Marino, il qual numero s'intenderà fissato per gli effetti del presente atto a nove mila anime.

26.

La Repubblica avendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte pubblicate in esso Regno.

27.

La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco.

28.

Il Governo di S. M. somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo annualmente nella città di Rimini settantatre mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi seimila settecento cinquanta di tabacco estero d'ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di coria, di bastoni e di rigari.)

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggior quantità di sale, il Governo Regio si obbliga a rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture.

Nazionali.

29.

La Repubblica di S. Marino avendo tutto il fon-  
damento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia pro-  
tettiva di S. M. il Re d' Italia per la conservazione della sua  
antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà  
quella di un' altra Potenza qualunque.

30.

I presenti Capitoli di accordo avranno vigore per dieci  
anni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni e  
s'intenderanno rinnovati d'anno in anno se non sono denun-  
ciati da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Torino nel termine  
di giorni quarantacinque dalla data della presente Convenzione.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi hanno sotto-  
scritto la presente e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Torino il ventidue di marzo milleottocento sessan-  
tadue.

[L.S.]

firmato - Carutti

[L.S.]

firmato - Cibrario



275  
57

Avendo parimente veduto ed esaminato il Protocollo addizionale a detta Convenzione, inteso a meglio spiegare e modificare alcuni articoli della Convenzione medesima, della quale deve far parte integrante, e che venne sottoscritto dai rispettivi Plenipotenziarii in Torino addì venticinque dello stesso mese,  
( Il quale Protocollo è del tenore seguente: )

Dopo la Convenzione conclusa addì 22 marzo corrente tra il Plenipotenziario del Regno d'Italia e quello della Repubblica di S. Marino, le Alte Parti contraenti hanno riconosciuto la convenienza di dichiarar meglio alcune disposizioni della medesima; e perciò hanno convenuto:

1.° Che nell'articolo primo di essa Convenzione colle parole: senz'chè sia necessario alcun giudizio di deliberazione non s'intende vietato ai tribunali dei due Stati di prendere una notizia sommaria dei giudicati che debbono far eseguire.

2.° Che all'articolo 18 dopo le parole sarà castigato si surrogheranno alla redazione attuale le seguenti: colle pene stabilite dal Codice Italiano, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione nel senso che non sancirà pene inferiori, e s'intenderà soppresso l'ultimo allinea dell'art. 19.

In fede del che i Plenipotenziarii del Regno d'Italia



e della Repubblica di San Marino hanno segnato e munito  
dei loro sigilli il presente protocollo che farà parte integrante  
della Convenzione del 22 marzo.

Dato a Torino addì 25 marzo 1862.

(L.S.) <sup>firmato</sup> Carutti

(L.S.) <sup>firmato</sup> Cibrario

Noi abbiamo accettato, ratificato e confermato,  
come per le presenti accettiamo, ratifichiamo e confermiamo  
la soprascritta Convenzione ed il Protocollo addizionale  
che deve far parte integrante della medesima, e promettiamo  
di osservarli e di farli osservare inviolabilmente. In fede  
di che abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e  
vi abbiamo fatto apporre il Nostro Real Sigillo.

Dato in Torino addì dieci del mese di Aprile  
l'anno Milleottocento sessantadue e del Regno Nostro il  
Decimoquarto.

Vittorio Emanuele

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri

Giacomo Durando

Per Copia conforme all' Originale.

Torino 25 Giugno 1862 -

Meleguori